

REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: SI PARTE!

Come determinare il titolare effettivo

Vicenza 24 ottobre 2023



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Gea Arcella
notaio in Udine

I 4 elementi dell'«Adeguata verifica» (art 18, D. Lgs 231/2007)

- a) l' identificazione del cliente e la verifica della sua identità
- b) l' identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità**
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente

Chi è il titolare effettivo

(art. 1, comma 2, lettere pp, D. Lgs 231/2007)

Per titolare effettivo si intende:

«la persona fisica o le persone fisiche, **diverse dal cliente**, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo é instaurato, la prestazione professionale é resa o l'operazione é eseguita»

Chi è il titolare effettivo

Il soggetto che, al di là dell'intestazione formale, ha l'effettivo **controllo** e gode effettivamente i vantaggi della **proprietà** di un certo bene.

Accentuare l'aspetto del controllo o quello della proprietà da esisti diversi nell'individuazione del TE, soprattutto in relazione agli enti personificati

Il titolare effettivo di persona non fisica

Presupposto: rischio di un uso improprio dei «*corporate vehicles* »

Fuori dai casi di persone fisiche, **bisogna sempre individuare il TE**

altrimenti l'adeguata verifica sarà incompleta e di conseguenza scatterà l'obbligo di astensione ovvero di SOS laddove vi sia un obbligo di ricevere l'atto

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità

Art. 19 → è il cliente che deve fornire sotto la sua responsabilità, al soggetto obbligato, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo

L'identificazione del titolare effettivo non richiede né la presenza fisica del medesimo né l'acquisizione del suo documento di identità

La verifica delle informazioni ricevute dal cliente è attività **solo eventuale**, da compiersi solo quando emergano dubbi o incongruenze

L'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità

In alcuni casi il cliente non è presente in proprio perché ha **soggettività giuridica** e deve essere necessariamente rappresentato da un soggetto che ne ha la rappresentanza organica,

Sono fatti salvi eventuali poteri rappresentativi nascenti:

- dalla legge (ad es. il curatore fallimentare)
- volontari (ad es. una procura rilasciata dal legale rappresentante ad un soggetto estraneo all'organo amministrativo)

In questi casi è presente **l'esecutore**

L'identificazione del titolare effettivo

Le informazioni sull'assetto proprietario e di controllo sono fornite dal cliente o dall'esecutore, unitamente alle informazioni sui poteri di rappresentanza ed i rapporti tra titolare effettivo ed esecutore e tra esecutore e cliente con «ragionevole attendibilità» e in funzione del rischio.

Il soggetto obbligato valuta tali informazioni sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio della propria attività professionale, purché provenienti da **fonti attendibili ed indipendenti** (Pubblici registri come il Registro Imprese, i registri prefettizi o regionali delle persone giuridiche, il RUNTS, o atti pubblici o autenticati relativi ad associazioni, comitati, trust ed istituti affini)

L'identificazione del titolare effettivo

Art. 20 → detta i criteri per l'identificazione del titolare effettivo di soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali esiste sempre un "titolare effettivo" **o più di uno**.

Si tratta della o delle persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile:

- la **proprietà**
 - diretta (25%+1 posseduto da persona fisica)
 - indiretta del cliente (25% +1 posseduto tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona),
- il relativo **controllo** (declinato analogamente all'art. 2359 c.c.), o
- come criterio **residuale**, la rappresentanza o l'amministrazione o la direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il criterio della proprietà diretta

Un caveat

Tutte le persone fisiche che possiedono il 25%+1 sono TE

La presenza di un socio persona fisica, titolare di una partecipazione anche fortemente qualificata (ad es. del 70%) non esclude la presenza di altri TE se questi posseggono direttamente o indirettamente il 25%+1 della medesima società.

Il criterio della proprietà indiretta

Il problema: come si calcola il 25% + 1 nelle catene di controllo?

Le parole chiave del testo vigente:


- Il capitale del **cliente**
- Società **controllate**, fiduciarie o interposta persona

2 tesi principali:


- TOP DOWN approach: 25% +1 delle azioni del CLIENTE (c.d. criterio del moltiplicatore)
- BOTTOM UP approach: 25% + 1 delle azioni del CLIENTE o di **qualunque entità** che possiede almeno il 25% +1 delle azioni del CLIENTE

Il criterio della proprietà indiretta

Option (i)



Option (ii)



○ ... natural persons

□ ... legal persons

● ... to be identified as UBO

La figura (i) si riferisce all'approccio "top down", la figura (ii) all'approccio "bottom up"

Il criterio della proprietà indiretta

In base alla nuova formulazione dell'art. 20 si potrebbe propendere per la tesi del c.d. moltiplicatore:

la soglia del 25%+1 va considerata esclusivamente in relazione al “capitale del cliente” e costituisce

- “proprietà diretta” ai fini dell'individuazione del titolare effettivo se detenuta da una persona fisica direttamente
- “proprietà indiretta” se detenuta da una persona fisica “per il tramite di società **controllate**”

Problema del coordinamento con il comma 3 riferito al criterio del controllo

Il criterio del controllo

Se il criterio della proprietà - diretta o indiretta - non consente di individuare il TE

in via **gradata** va individuato come TE la persona fisica che esercita il **controllo** sulla società declinato analogamente all'art. 2359 c.c.:

- 1) Chi detiene la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea **ordinaria** (controllo di diritto),
- 2) Chi controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in questa assemblea (controllo di fatto);
- 3) Chi sia in grado di esercitare un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali

Il criterio del controllo

Problema dei diritti parziari: pegno e usufrutto

- ai fini **del criterio del controllo** rilevano i diritti amministrativi attribuiti a titolari dei diritti parziari;
- ai fini del **criterio della proprietà**, oltre alla quota posseduta (25%+1), dovrebbe valere
 - il cumulo tra diritti amministrativi e diritti patrimoniali (è TE chi ha entrambi i diritti)
 - qualora tali diritti siano ripartiti tra nudo proprietario/usufruttuario socio debitore/creditore pignoratizio saranno TE entrambi

secondo altra impostazione TE sono entrambi *tout court* (nudo proprietario + usufruttuario, debitore + creditore pignoratizio, in base al criterio della “proprietà” in senso lato senza distinzione tra chi ha diritti patrimoniali e diritti amministrativi)

Per la comunione di quote, il pignoramento e il sequestro di quote: v. istruzioni UnionCamere

Il TE nelle persone giuridiche private

Per le persone giuridiche private, iscritte nei Registri di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Prefettizi e Regionali), l'art. 20, comma 4, individua **cumulativamente** quali titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione

Quid iuris per le associazioni?

Il criterio residuale

Il TE coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di **rappresentanza legale, amministrazione o direzione** della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il TE si identifica in colui che esercita un **effettivo potere gestorio** ed il potere di vincolare all'esterno la società: non è TE l'amministratore semplice **non dotato** di deleghe operative.

Il TE nelle catene societarie, in caso di operatività del criterio residuale: è il titolare o i titolari dei poteri di amministrazione – rappresentanza e direzione della sola società cliente non delle società a monte della catena

Il criterio residuale

Criterio di natura sussidiaria, che soccorre solo nell'ipotesi in cui quelli analizzati in precedenza non siano stati adeguati o bastevoli per identificare uno o più titolari effettivi.

Va conservata traccia delle verifiche effettuate e delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20.

Gli obblighi del cliente per consentire l'adeguata verifica

Le informazioni devono essere rese per iscritto, essere complete e aggiornate

L'obbligo a carico degli amministratori e simili di procurarsi le informazioni in ordine alla titolarità effettiva, in modo da poterle rendere disponibili ai soggetti obbligati in occasione dell'adeguata verifica è operativo a prescindere dall'istituzione del registro (commi 2 e ss. dell'art. 22)

Gli obblighi del cliente per consentire l'adeguata verifica

Il medesimo obbligo di raccolta delle informazioni sulla titolarità effettiva è previsto:

- per il fondatore e gli amministratori con riferimento alle persone giuridiche private (v. art. 22, comma 4)
- per i fiduciari di trust espressi nonché per le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini con riferimento ai trust o agli istituti giuridici affini di cui sono i gestori (v. art. 22, comma 5).

Le conseguenze per il cliente in relazione all'individuazione del TE

La responsabilizzazione del cliente nell'accertamento del titolare effettivo ex art. 22 :

- l'obbligo di fornire le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, è corredato dalle sanzioni previste dall'art. 55.3 del D.Lgs. 231/2007
- l'inottemperanza alla richiesta di informazioni da parte degli amministratori sulla titolarità effettiva provoca la sospensione del diritto di voto del socio reticente

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

garcella@notariato.it